



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Nidvaldo e Basilea Città

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 2023²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Berna* del 6 giugno 1993³ (titolo, art. 68 cpv. 1 lett. b e c1, 1a, 2 e 4, 76 lett. e, 77 cpv. 1 lett. e ed f, 78 cpv. 1 e 2, 83a, titolo prima dell'art. 97, 97 cpv. 1, 1a e 3, 97a, 98 cpv. 1 e 2, 99 cpv. 1 lett. a–d, 1a e 2 e 100a) accettate nella votazione popolare del 12 marzo 2023.

Art. 2

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone di Nidvaldo* del 10 ottobre 1965⁴ (art. 21a), accettata nella votazione popolare del 12 marzo 2023.

Art. 3

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del *Cantone di Basilea Città* del 23 marzo 2005⁵ (§§ 15 cpv. 2, secondo periodo e 16a) accettata nella votazione popolare del 27 novembre 2022.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² FF 2023 2671
³ RS 131.212
⁴ RS 131.216.2
⁵ RS 131.222.1

